

COMUNE DI QUATTORDIO

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CHE COMPORTANO LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.22 in data 30.06.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.43 in data 20.09.2007

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione

Articolo 2 - Autorizzazioni

Articolo 2 bis - Procedura semplificata

Articolo 3 - Cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino

Articolo 4 – Adempimenti preliminari all'esecuzione dei lavori

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale sull'esecuzione dei lavori

Articolo 6 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

Articolo 7 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi

Articolo 8 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

Articolo 9 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 10 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune - Responsabilità

CAPO 4 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE

Articolo 11 – Criteri per la determinazione dell'importo della cauzione

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 12 - Azione di verifica

Articolo 13 - Sanzioni e Penali

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 14 – Applicazione e regime transitorio

ALLEGATO I

Modello di domanda per la richiesta dell'autorizzazione

ALLEGATO II

Determinazione dell'importo unitario della cauzione per ciascuna tipologia di superficie stradale

ALLEGATO III

Richiesta di riconoscimento di gestore di servizi di pubblica utilità

ALLEGATO IV

Comunicazione preventiva di esecuzione di lavori di manomissione di suolo pubblico

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi sui sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi ed aree comunque soggette all'uso pubblico ubicate nel Comune di Quattordio.

Articolo 2 – Autorizzazioni

1. Salvo i casi di intervento dovuti alla necessità di procedere a riparazioni urgenti, oppure nei casi di lavori commissionati dall'autorità proprietaria del sedime, chiunque intende effettuare attività che comportino la manomissione del suolo pubblico comunale, dovrà ottenere l'autorizzazione che sarà rilasciata dall'Ufficio tecnico ai sensi del presente Regolamento.
2. Fatta salva, quando dovuta, l'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, per ottenere l'autorizzazione a manomettere il suolo pubblico, i committenti dell'intervento dovranno presentare apposita istanza in bollo e la relativa documentazione in conformità al modello di cui all'Allegato I al presente Regolamento.
3. Dall'avvenuta ricezione della documentazione completa, inclusi eventuali nulla osta di altri soggetti, decorre il termine di dieci giorni entro i quali l'ufficio tecnico comunale rilascerà l'autorizzazione. Quando l'autorizzazione è rilasciata a seguito di nulla osta della Provincia per interventi su strade di competenza del suddetto Ente ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Codice della Strada, è sufficiente la presentazione di copia della domanda presentata alla Provincia stessa.
4. Quando il sedime è di esclusiva competenza comunale, l'autorizzazione fissa i termini entro cui devono essere completati i lavori, compreso il ripristino definitivo.
5. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, o della copia di quella presentata alla Provincia, devono essere corrisposti i diritti di segreteria nella misura di € 25,00; tale somma non sarà restituita in caso di rinuncia all'istanza o di diniego dell'autorizzazione dovuta .

Art.2 bis Procedura semplificata

1. Per i soggetti che si configurano quali legittimi ed esclusivi gestori di servizi di pubblica utilità prestati mediante la posa, manutenzione e gestione di impianti e condotte posti nel sottosuolo, può essere applicata la procedura semplificata prevista dal presente articolo.
2. Mediante la procedura semplificata si prescinde dal rilascio di un'autorizzazione espressa come previsto dall'articolo 2 del presente regolamento quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - a. il soggetto agisce in qualità di gestore di servizio di pubblica necessità come previsto al precedente comma 1 e tale posizione, ai soli fini del presente regolamento, è stata oggetto di riconoscimento da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante apposita Determinazione;
 - b. per il suddetto riconoscimento il soggetto dovrà presentare la documentazione che ne dimostri i requisiti di legittimo ed esclusivo gestore, una dichiarazione – secondo lo schema allegato al presente regolamento e individuato con il numero III - con la quale il legale rappresentante del gestore si assume ogni responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, si impegna ad effettuare le preventive comunicazioni e fornisce adeguata motivazione in ordine alla capacità di intervenire tempestivamente per effettuare i necessari ripristini del suolo manomesso ovvero riconosce espressamente in capo al Comune la possibilità di rivalersi – a prima richiesta - sul soggetto richiedente stesso per le somme eventualmente sostenute per effettuare improrogabili interventi di ripristino del suolo;
 - c. che non si tratti di lavori per la costruzione di opere di urbanizzazione;

d. il soggetto non sia stato oggetto, per più di tre volte nel corso dell'anno solare, di formale richiamo scritto da parte degli uffici comunali per non aver rispettato le norme tecniche indicate al Capo II del presente Regolamento o per non essere intervenuto, entro 60 ore dalla richiesta trasmessa dal Comune, per risolvere situazioni di pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni.

3. In presenza di tutte le condizioni indicate al comma 2 l'autorizzazione esplicita è validamente sostituita, con analoga validità, dalla comunicazione preventiva contenente tutte le informazioni indicate nell'allegato IV al presente regolamento.

Articolo 3 – Cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino

1. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al versamento di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino.

2. La cauzione non è dovuta nei seguenti casi:

- a) per gli interventi effettuati su strade la cui competenza è in capo ad altri Enti.
- b) quando tra il Comune di Quattordio ed il richiedente sia stata stipulata apposita convenzione che contenga norme in grado di assicurare la possibilità, per il Comune, di recuperare le somme che è stato necessario anticipare per l'effettuazione degli interventi di ripristino in danno del richiedente stesso.
- c) nei casi previsti dall'art. 2 bis.

3. L'importo della cauzione, quando dovuta, è determinato in conformità alle norme recate dall'articolo 11 e dall'allegato II al presente Regolamento.

4. La cauzione, a scelta del richiedente, potrà essere presentata con versamento diretto alla Tesoreria comunale ovvero dietro presentazione di atto di fideiussione ovvero di polizza fidejussoria, rilasciati dai soggetti all'uopo autorizzati secondo le norme vigenti.

5. La cauzione sarà restituita o svincolata dall'ufficio tecnico comunale dietro richiesta del soggetto che l'ha presentata, trascorsi non meno di sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione definitiva del ripristino.

6. L'ufficio tecnico comunale, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, provvede a verificare la regolarità del ripristino secondo le norme tecniche descritte agli articoli 6, 7, 8 e 9 e, in caso di riscontro positivo, dispone la restituzione della cauzione o lo svincolo della fideiussione ovvero, nei casi di esenzione dalla presentazione della stessa, comunicherà l'esito favorevole al concessionario.

7. Qualora il riscontro fosse negativo verrà notificata al richiedente una richiesta di ripristino che dovrà essere eseguito entro sette giorni, trascorsi i quali il Comune provvederà a propria cura incamerando la cauzione per il rimborso delle spese sostenute ed emetterà l'ingiunzione di pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 3.

Articolo 4 – Adempimenti preliminari all'esecuzione dei lavori

1. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici comunali includendo il nominativo della ditta incaricata ed un recapito telefonico sempre attivo a cui comunicare eventuali problemi che dovessero intervenire. La ditta incaricata, ovvero il concessionario saranno tenuti ad assumere i necessari accordi con la Polizia Municipale che potrà imporre condizioni specifiche al fine da arrecare il minor disagio possibile alla circolazione stradale.

2. Il concessionario è tenuto anche a verificare la presenza di altri sottoservizi e dare conseguente avviso ai gestori degli stessi al fine di evitare il danneggiamento di cavi, condotte e di manufatti pre-esistenti.

3. Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

4. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito, a cura e spese del concessionario, secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
5. Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune di Quattordio ed il concessionario o da quanto previsto dalle leggi.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale sull'esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare i CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione.
2. Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento, secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.
3. Ciascun concessionario, in quanto committente dei lavori, dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. 494/1996 e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
4. I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino provvisorio.
5. Qualora durante i lavori si verificassero guasti o fughe di fluidi che interessino i sedimi stradali ed i luoghi circostanti, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente al concessionario che dovrà intervenire nel modo più sollecito. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente al concessionario.
6. In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo articolo 13, comma 4.
7. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso l'Ufficio tecnico comunale provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

Articolo 6 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In caso contrario sul concessionario graverà l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;
 - b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;

- c) nel caso di pavimentazioni lapidee (autobloccanti, cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica. Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano custoditi dal concessionario per il successivo ripristino.
- d) le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
- e) nel caso di rottura o danneggiamento di tali materiali il concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dal Comune che provvederà ad addebitare al concessionario stesso il relativo costo;
- f) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, l'ufficio tecnico potrà emanare opportune prescrizioni;
- g) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione, ad una profondità non inferiore a cm. 50, un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il tipo di impianto posato.
- h) in occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Articolo 7 - Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

1. La colmataura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto. Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica.
 - b) su tutte le strade asfaltate dovrà essere eseguito il ripristino provvisorio mediante stesa di uno strato superficiale di circa 5 cm costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).
 - c) quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.
 - d) quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato e cemento, questo dovrà essere posto in opera in modo da consentire le successive opere di ripristino definitivo.
 - e) il concessionario dovrà trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
 - f) ogni colmataura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.
 - g) qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto

l'ufficio tecnico comunale; il concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e comunali danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il concessionario dovrà, direttamente, o a mezzo di imprese specializzate, provvedere immediatamente ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento la regolarità dei servizi ed informare i cittadini interessati dall'eventuale disagio.

h) qualora venissero denunciate, anche dopo parecchio tempo, infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del concessionario titolare della manomissione.

Articolo 8 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

1. I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità del committente dei lavori, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dall'autorizzazione. Il ripristino si intende comprensivo del rifacimento e della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti provvedimenti legislativi.

2. Le seguenti prescrizioni, oltre a particolari indicazioni eventualmente riportate sull'autorizzazione, dovranno essere integralmente rispettate.

a) le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza; in particolare la larghezza del ripristino del sottofondo e dello strato superficiale non potrà essere inferiore alla dimensione corrispondente alla somma tra le misure della profondità dello scavo e della sua larghezza; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione. L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie), salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione del ripristino;

b) nel caso in cui la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato", esso dovrà essere integralmente ricostituito;

c) nel caso in cui la manomissione sia di dimensioni complessive superiori a 150 mq, il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;

d) nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa;

e) ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti; strato di base, binder, tappeto di usura;

f) qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;

g) il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in masselli autobloccanti in cls o similari dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dal Comune che ne addebiterà il

relativo costo; per il sottofondo, la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.

h) per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati per l'intera larghezza del marciapiede stesso.

Articolo 9 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

1. I ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
2. Le superfici stradali oggetto di manomissione sono distinte in sei tipologie:
 - pavimentazioni stradali bituminose;
 - pavimentazioni stradali in masselli in cls o similari;
 - pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi;
 - pavimentazioni di marciapiedi in masselli in cls o similari;
 - pavimentazioni stradali con fondo in ghiaia;
 - pavimentazioni stradali in terra battuta;
3. **Pavimentazioni stradali bituminose:**
 - a) prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate all'articolo 8, comma 2, lettera a);
 - b) la pavimentazione bituminosa dovrà essere ricostituita in modo da rispettare tutte le caratteristiche che essa aveva prima dello scavo, quanto a spessore e tipologia degli strati (sottofondo, binder e tappeto);
 - c) tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli eventuali elementi accessori presenti (cordoli, guide, ecc.).
4. **Pavimentazioni stradali in masselli in cls o similari:**
 - a) prima di procedere alla sistemazione definitiva della pavimentazione, se già non si è provveduto in fase di ripristino provvisorio, dovrà essere ripristinata – ove esistente – la soletta in cls avendo cura di posare, prima del getto, una rete elettrosaldata con maglia di cm 20 x 20 e filo avente diametro non inferiore a mm 5; la porzione di rete di nuova posa dovrà essere sovrapposta, per una larghezza non inferiore a cm 20, a quella già in opera;
 - b) qualora la manomissione abbia interessato una o più “finestre” di aerazione del sottofondo in corrispondenza della tubazione del gas, queste dovranno essere rimesse in pristino a regola d'arte e senza la formazione della soletta in cls;
 - c) qualora la manomissione sia intervenuta in adiacenza ad un chiusino stradale o ad una caditoia, particolare attenzione sarà riservata alla ricostruzione della fascia di transizione tra la pavimentazione ed il bordo del chiusino stesso realizzandola in cls (con posa di una rete metallica a maglia fine) o in malta bituminosa onde evitare la disgregazione della fascia stessa;
 - d) la pavimentazione sarà ricostituita in modo da rispettare il disegno precedente nonché le quota finale in modo tale che non si verifichino, nemmeno in futuro, cedimenti ovvero che non venga lasciato un sopralzo superiore a 5 mm rispetto alla pavimentazione circostante.
5. **Pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi:**
 - a) prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi

le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse. In conformità a quanto riportato all'articolo 8, comma 2, lettera h), il ripristino dovrà riguardare l'intera larghezza del marciapiede per tutto il tratto manomesso e con l'aggiunta, a ciascuno degli estremi longitudinali, di un'ulteriore lunghezza di ml 1,00;

b) la pavimentazione bituminosa dovrà essere ricostituita in modo da rispettare tutte le caratteristiche che essa aveva prima dello scavo, quanto a spessore e tipologia degli strati (sottofondo, binder e tappeto);

c) tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli eventuali elementi accessori presenti (cordoli, guide, ecc.);

d) gli eventuali cordoli ed i relativi elementi accessori rimossi o staccati dalla propria sede dovranno essere ripristinati come in origine;

e) se il ripristino interessa aree destinate a passaggi carrai o pedonali, il medesimo dovrà comprendere la formazione degli scivoli e delle rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione come erano in precedenza.

6. **Pavimentazioni di marciapiedi in masselli in cls o similari:**

a) prima di procedere alla sistemazione definitiva della pavimentazione, se già non si è provveduto in fase di ripristino provvisorio, dovrà essere ripristinata – ove esistente – la soletta in cls avendo cura di posare, prima del getto, una rete elettrosaldata con maglia di cm 20 x 20 e filo avente diametro non inferiore a mm 5; la porzione di rete di nuova posa dovrà essere sovrapposta, per una larghezza non inferiore a cm 20, a quella già in opera;

b) qualora la manomissione abbia interessato una o più “finestre” di aerazione del sottofondo in corrispondenza della tubazione del gas, queste dovranno essere rimesse in pristino a regola d'arte e senza la formazione della soletta in cls;

c) qualora la manomissione sia intervenuta in adiacenza ad un chiusino stradale o ad una caditoia, particolare attenzione sarà riservata alla ricostruzione della fascia di transizione tra la pavimentazione ed il bordo del chiusino stesso realizzandola in cls (con posa di una rete metallica a maglia fine) o in malta bituminosa onde evitare la disgregazione della fascia stessa;

d) la pavimentazione sarà ricostituita in modo da rispettare il disegno precedente nonché le quota finale in modo tale che non si verifichino, nemmeno in futuro, cedimenti ovvero che non venga lasciato un sopralzo superiore a 5 mm rispetto alla pavimentazione circostante;

e) se il ripristino interessa aree destinate a passaggi carrai o pedonali, il medesimo dovrà comprendere la formazione degli scivoli e delle rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione come erano in precedenza.

7. **Pavimentazioni stradali con fondo in ghiaia:**

a) per tale tipologia di strada il ripristino può essere effettuato immediatamente provvedendo alla colmatura dello scavo con materiale anidro convenientemente costipato – quindi con esclusione di quello proveniente dallo scavo stesso – che sarà completato con uno strato di sottofondo con “inerte stabilizzato” dello spessore minimo di cm 20 e da uno strato superficiale di ghiaia spaccata di pezzatura 8/15;

b) per le settimane successive all'intervento, ed in particolare dopo eventuali precipitazioni atmosferiche, sarà obbligo del concessionario provvedere al controllo della stabilità del fondo stradale provvedendo ai ricarichi eventualmente necessari utilizzando gli stessi materiali utilizzati per il ripristino effettuato, ossia “inerte stabilizzato” se a cedere sarà stato anche il sottofondo ovvero la ghiaia spaccata 8/15 se sarà tale ultimo strato quello mancante;

8. **Pavimentazioni stradali con fondo in terra battuta:**

a) per tale tipologia di strada il ripristino può essere effettuato immediatamente provvedendo alla colmatura dello scavo con materiale anidro convenientemente costipato – quindi con

esclusione di quello proveniente dallo scavo stesso – che sarà completato con uno strato di sottofondo con “inerte stabilizzato” dello spessore minimo di cm 20 e da uno strato superficiale di terreno agrario costipato fino a garantirne la stabilità;

b) per le settimane successive all'intervento, ed in particolare dopo eventuali precipitazioni atmosferiche, sarà obbligo del concessionario provvedere al controllo della stabilità del fondo stradale provvedendo ai ricarichi eventualmente necessari utilizzando gli stessi materiali utilizzati per il ripristino effettuato, ossia “inerte stabilizzato” se a cedere sarà stato il sottofondo ovvero terra battuta se a mancare sarà tale ultimo strato.

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 10 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune – Responsabilità

1. Dalla data di inizio dei lavori, comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dal concessionario, i sedimi sono in carico allo stesso e tali rimarranno – ai fini della responsabilità in merito ai lavori effettuati -, fino all'avvenuta verifica positiva effettuata dall'ufficio tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
2. Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e del relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.
3. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e la data di svincolo della fideiussione ovvero della restituzione della cauzione, sono sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario.
4. Qualora, anche trascorso il suddetto termine, risulterà che gli eventuali incidenti o danni siano diretta conseguenza dei lavori effettuati dal concessionario, la responsabilità rimane in capo a questo.
5. Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 494/1996) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera; tali responsabilità ricadono esclusivamente sul concessionario e sul committente.
6. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

CAPO 4 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE

Articolo 11 – Criteri per la determinazione dell'importo della cauzione

1. In base alla tipologia di sedime oggetto di manomissione è stabilito un importo unitario a mq che, moltiplicato per la superficie oggetto di manomissione e ripristino, determinerà l'importo base per la fissazione della somma da garantire.
2. In casi particolari, quali la necessità di ripristino o rifacimento della segnaletica, rimozione e/o modifica di impianti e opere d'arte pre-esistenti, potranno essere aggiunte, all'importo base di cui al comma 1, altre somme specifiche determinate dall'ufficio tecnico comunale.
3. Gli importi unitari sono determinati applicando alle operazioni necessarie per eseguire interamente la rimozione del materiale posto a copertura dello scavo e per il ripristino eseguito ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, i prezzi unitari desunti dal prezzo per le opere pubbliche da eseguirsi nella Regione Piemonte.
4. Nelle tabelle riportate nell'allegato II sono elencate le lavorazioni necessarie per ogni tipo di area sottoposta a manomissione ed il prezzo unitario dell'edizione del Prezzo 2005.

5. Per l'aggiornamento degli importi unitari provvederà l'ufficio tecnico a seguito di ogni variazione del citato Prezzario Regionale.

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 12 - Azione di verifica

1. Il Comune di Quattordio, tramite l'Ufficio tecnico comunale o la Polizia Municipale, potrà eseguire le verifiche necessarie per accertare il rispetto delle norme recate dal presente Regolamento e delle condizioni eventualmente richiamate nell'autorizzazione.
2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data in cui sarà accertata, in senso positivo, la corretta esecuzione del ripristino definitivo. Qualora, anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal concessionario o, in caso di inadempienza, da propria ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese e l'applicazione della penalità prevista dall'articolo 13, commi 3 e 4.

Articolo 13 - Sanzioni e Penali

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 21 del Codice della Strada per l'esecuzione di lavori in assenza della preventiva autorizzazione, in caso di mancato inoltro della comunicazione di inizio lavori prevista dal comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento, ovvero in caso di incompletezza della medesima, sarà applicata una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 75 ed € 450.
2. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori, la ditta incaricata ed il committente, in solido tra loro -, oltre ad essere obbligati alla nuova esecuzione del ripristino, saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 75 ed € 450.
3. Il mancato rispetto dell'onere di effettuare nuovamente il ripristino osservando le norme tecniche di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 comporterà la reiterazione della sanzione di cui al precedente comma 3.
4. La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti dall'autorizzazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 50 ed € 300.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE

Articolo 14 - Applicazione e regine transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività dalla Deliberazione Comunale che lo ha approvato.
2. Esso sarà applicato a tutte le manomissioni per le quali la domanda di autorizzazione sarà presentata a partire dalla data indicata al comma 1.
3. Anche nel caso di esecuzione di lavori senza autorizzazione, il presente Regolamento si applica a partire dalla data indicata al comma 1.
4. In tutti gli altri casi si applicano le condizioni riportate sulle autorizzazioni già rilasciate ovvero, in caso di lavori eseguiti senza autorizzazione, si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, del Codice della Strada.



COMUNE DI
QUATTORDIO

All'Ufficio Tecnico Comunale

Via Civalieri n° 13 – 15028 Quattordio (AL)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA
MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

ALLEGATO I

Marca da bollo
da € 14,62

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____

in qualità di _____ di _____

con sede a : _____ Prov. _____ CAP _____

indirizzo: _____ n° _____ tel. _____

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

e-mail: _____ fax _____ ,

con la presente **CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico per l'esecuzione del seguente intervento:

da realizzarsi in via / piazza _____ , come meglio descritto nei documenti allegati alla presente e di seguito elencati:

- ☐ Planimetria quotata dei luoghi con indicazione della segnaletica e di eventuali impianti pubblici presenti ed interessati dai lavori quali: segnali verticali, chiusini fognari, caditoie, impianti di illuminazione pubblica, segnaletica orizzontale,;
- ☐ Sezione tipo quotata dello scavo da effettuare;
- ☐ Breve relazione recante l'indicazione delle opere che si intendono effettuare;

- ☐ Prospetto per il calcolo della cauzione da versare per l'ottenimento dell'autorizzazione (salvo i previsti casi di esenzione e di seguito indicati);

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA:

- di impegnarsi al rispetto del Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico;
- di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo della ditta incaricata dell'esecuzione degli stessi ed un **numero telefonico di reperibilità, sempre attivo**, per segnalare eventuali problematiche che dovessero insorgere;
- di prendere gli opportuni accordi con la Polizia Municipale allo scopo di ridurre i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;
- di procedere, prima dell'inizio dei lavori, a verificare la presenza di altri impianti o sottoservizi che potrebbero essere interessati dai lavori in oggetto e a darne preventiva comunicazione al gestore degli stessi;
- che l'intervento in oggetto non è soggetto al versamento della cauzione per la seguente motivazione:
 - si tratta di strada la cui competenza è di altro Ente;
 - è vigente convenzione stipulata con il Comune di Quattordio in data _____.

_____, li _____

Firma

Prospetto per il calcolo della cauzione:

Tipo di pavimentazione	Superficie del ripristino (mq)	Importo unitario (€/mq)	Importo totale (€)
Strada bitumata			
Strada con autobloccanti			
Marciapiede bitumato			
Marciapiede con autobloccanti			
Strada con ghiaia			
Strada con terra battuta			

N.B.: Il ripristino deve avere una larghezza pari alla somma delle misure della profondità dello scavo e della sua larghezza.

ALLEGATO II - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO UNITARIO DELLA CAUZIONE IN BASE AL TIPO DI PAVIMENTAZIONE

I - STRADA CON PAVIMENTAZIONE BITUMATA			Importo unitario della cauzione: € /mq						46,46
Rifer.	Codice	Descrizione	u.m.	lung.	largh.	alt.	Quantità	Prezzo	Importo
I -1	A23.B95.005	Taglio del manto bituminoso con lama rotante	m	1,20			1,20	4,05	4,86
I -2	A01.A85.005	Scavo in sezione obbligata con carico del materiale	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	12,90	6,19
I -3	A01.C65.030	Trasporto a scarica del materiale	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	3,30	1,58
I -4	A01.B90.010	Riempimento con materiale anidro costipato	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	3,49	1,68
I -5	P03.B00.005	Ghiaia naturale di cava	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	11,70	5,62
I -6	A22.A82.030	Provvista e stesa a mano di binder spessore cm 12	mq	1,00			1,00	17,10	17,10
I -7	A22.B60.005	Cilindratura a mano	mq	1,00			1,00	0,29	0,29
I -8	A22.A20.010	Preparazione e pulitura della superficie	mq	1,00			1,00	1,06	1,06
I -9	A22.A44.010	Provvista e stesura di emulsione bituminosa 0,8 kg/mq	mq	1,00			1,00	0,63	0,63
I -10	A22.G30.020	Stesa a mano di tappeto d'usura da cm 3, costipato	mq	1,00			1,00	7,45	7,45

I -1	Si suppone una lunghezza di ml 1,20 per ogni mq di ripristino	
I -2	Si suppone una profondità di mt 0,80 ed una larghezza di mt 0,60	
I -3	Si suppone una profondità di mt 0,80 ed una larghezza di mt 0,60	
I -4	Si suppone una profondità di mt 0,80 ed una larghezza di mt 0,60	
I -5	Si suppone una profondità di mt 0,80 ed una larghezza di mt 0,60	

II - STRADA CON PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI AUTOBLOCCANTI			Importo unitario della cauzione: € /mq						53,49
Rifer.	Codice	Descrizione	u.m.	lung.	largh.	alt.	Quantità	Prezzo	Importo
II -1	A23.C60.005	Rimozione della pavimentazione esistente	mq	1,00			1,00	8,82	8,82
II -2	A02.A40.005	Demoliz. della soletta in cls con trasp alla scarica	mc	1,00	1,00	0,15	0,15	68,40	10,26
II -3	A01.A85.005	Scavo in sezione obbligata con carico del materiale	mc	1,00	0,60	0,65	0,39	12,90	5,03
II -4	A01.C65.030	Trasporto a scarica del materiale	mc	1,00	0,60	0,65	0,39	3,30	1,29
II -5	A01.B90.010	Riempimento con materiale anidro costipato	mc	1,00	0,60	0,65	0,39	3,49	1,36
II -6	P03.B00.005	Ghiaia naturale di cava	mc	1,00	0,60	0,65	0,39	11,70	4,56
II -7	A04.F70.010	Fornitura e posa rete elettrosaldata	kg	2,00			2,00	1,10	2,20
II -8	A04.B15.020	Calcestruzzo dosato a 200 kg/mc	mc	1,00	1,00	0,15	0,15	61,10	9,17
II -9	A04.C03.010	Getto in opera del cls	mc	1,00	1,00	0,15	0,15	6,29	0,94
II -10	A23.C80.010	Posa dei masselli autobloccanti su sabbia	mq	1,00			1,00	9,86	9,86

II -7	La rete con maglie da cm 20 x 20 e filo diam. 0,5 pesa 2,00 kg/mq
-------	---

III - MARCIAPIEDE CON PAVIMENTAZIONE BITUMATA									
Importo unitario della cauzione: € /mq								47,39	
Rifer.	Codice	Descrizione	u.m.	lung.	largh.	alt.	Quantità	Prezzo	Importo
III -1	A23.B95.005	Taglio del manto bituminoso con lama rotante	m	0,60			0,60	4,05	2,43
III -2	A01.A85.005	Scavo in sezione obbligata con carico del materiale	mc	1,00	0,90	0,80	0,72	12,90	9,29
III -3	A01.C65.030	Trasporto a scarica del materiale	mc	1,00	0,90	0,80	0,72	3,30	2,38
III -4	A01.B90.010	Riempimento con materiale anidro costipato	mc	1,00	0,90	0,70	0,63	3,49	2,20
III -5	P03.B00.005	Ghiaia naturale di cava	mc	1,00	0,90	0,70	0,63	11,70	7,37
III -6	A22.A82.030	Provvista e stesa a mano di binder spessore cm 10	mq	1,00			1,00	14,30	14,30
III -7	A22.B60.005	Cilindratura a mano	mq	1,00			1,00	0,29	0,29
III -8	A22.A20.010	Preparazione e pulitura della superficie	mq	1,00			1,00	1,06	1,06
III -9	A22.A44.010	Provvista e stesura di emulsione bituminosa 0,8 kg/mq	mq	1,00			1,00	0,63	0,63
III -10	A22.G30.020	Stesa a mano di tappeto d'usura da cm 3, costipato	mq	1,00			1,00	7,45	7,45

III -1	Si suppone una lunghezza di ml 0,60 per ogni mq di ripristino	
III -2	Si suppone una sezione trapezia con max 1,20 e min 0,60	
III -3	Si suppone una sezione trapezia con max 1,20 e min 0,60	
III -4	Si suppone una sezione trapezia con max 1,20 e min 0,60	
III -5	Si suppone una sezione trapezia con max 1,20 e min 0,60	

IV - MARCIAPIEDE CON PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI AUTOBLOCCANTI									
Importo unitario della cauzione: € /mq								44,01	
Rifer.	Codice	Descrizione	u.m.	lung.	largh.	alt.	Quantità	Prezzo	Importo
IV -1	A23.C60.005	Rimozione della pavimentazione esistente	mq	1,00			1,00	8,82	8,82
IV -2	A01.A85.005	Scavo in sezione obbligata con carico del materiale	mc	1,00	0,90	0,70	0,63	12,90	8,13
IV -3	A01.C65.030	Trasporto a scarica del materiale	mc	1,00	0,90	0,70	0,63	3,30	2,08
IV -4	A01.B90.010	Riempimento con materiale anidro costipato	mc	1,00	0,60	0,55	0,33	3,49	1,15
IV -5	P03.B00.005	Ghiaia naturale di cava	mc	1,00	0,60	0,55	0,33	11,70	3,86
IV -6	A04.B15.020	Calcestruzzo dosato a 200 kg/mc	mc	1,00	1,00	0,15	0,15	61,10	9,17
IV -7	A04.C03.010	Getto in opera del cls	mc	1,00	1,00	0,15	0,15	6,29	0,94
IV -8	A23.C80.010	Posa dei masselli autobloccanti su sabbia	mq	1,00			1,00	9,86	9,86

V - STRADA CON FONDO IN GHIAIA									
Importo unitario della cauzione: € /mq								32,29	
Rifer.	Codice	Descrizione	u.m.	lung.	largh.	alt.	Quantità	Prezzo	Importo
V -1	A01.A85.005	Scavo in sezione obbligata con carico del materiale	mc	1,00	0,60	0,80	1,00	12,90	12,90
V -2	A01.C65.030	Trasporto a scarica del materiale	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	3,30	1,58
V -3	A01.B90.010	Riempimento con materiale anidro costipato	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	3,49	1,68
V -4	P03.B00.005	Ghiaia naturale di cava	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	11,70	5,62
V -5	P03.B70.005	Ghiaia spaccata 8/15	mc	1,00	4,00	0,05	0,20	20,40	4,08
V -6	A21.A20.015	Spandimento di strato di ghiaia	mc	1,00	4,00	0,05	1,00	5,38	5,38
V -7	A21.A60.005	Sistemazione e costipazione	mq	1,00			1,00	1,05	1,05

VI - STRADA CON FONDO IN TERRA BATTUTA					Importo unitario della cauzione: € /mq				31,12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Rifer.	Codice	Descrizione	u.m.	lung.	largh.	alt.	Quantità	Prezzo	Importo
VI -1	A01.A85.005	Scavo in sezione obbligata con carico del materiale	m	1,00	0,60	0,80	1,00	12,90	12,90
VI -2	A01.C65.030	Trasporto a scarica del materiale	mc	1,00	0,60	0,80	0,48	3,30	1,58
VI -3	A01.B90.010	Riempimento con materiale anidro costipato	mc	1,00	0,60	0,70	0,42	3,49	1,47
VI -4	P03.B00.005	Ghiaia naturale di cava	mc	1,00	0,60	0,70	0,42	11,70	4,91
VI -5	A21.A10.010	Materiale ghiaio terroso	mc	1,00	4,00	0,10	0,40	12,90	5,16
VI -6	A21.A20.005	Spandimento di strato di terra	mq	1,00	4,00	0,10	1,00	4,05	4,05
VI -7	A21.A60.005	Sistemazione e costipazione	mq	1,00			1,00	1,05	1,05



COMUNE DI
QUATTORDIO

All'Ufficio Tecnico Comunale

Via Civalieri n° 13 – 15028 Quattordio (AL)

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI GESTORE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

ALLEGATO III

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____

in qualità di _____ di _____

con sede a : _____ Prov. _____ CAP _____

indirizzo: _____ n° _____ tel. _____

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

e-mail: _____ fax _____ ,

con la presente

CHIEDE

il riconoscimento, ai fini dell'applicazione del Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico, della qualifica di gestore di servizio di pubblica utilità in quanto il soggetto rappresentato

A tal fine allega copia della seguente documentazione: _____

e

DICHIARA

1. di assumersi ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dei lavori di manomissione del suolo pubblico e di manlevare da tale responsabilità i funzionari ed il personale del Comune di Quattordio per ogni conseguenza che dovesse verificarsi a causa dei lavori realizzati;

2. di impegnarsi a presentare, con almeno 60 ore di anticipo rispetto ai tempi di intervento, una comunicazione conforme all'allegato IV al Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico;
3. di essere in grado di intervenire tempestivamente per effettuare i necessari ripristini del suolo manomesso poiché _____

ovvero (barrare il caso che non ricorre)

di riconoscere irrevocabilmente in capo al Comune la possibilità di rivalersi – a prima richiesta - sul soggetto rappresentato dal sottoscritto per le somme eventualmente sostenute per effettuare improrogabili interventi di ripristino del suolo;

_____, lì _____

Firma



COMUNE DI
QUATTORDIO

All'Ufficio Tecnico Comunale

Via Civalieri n° 13 – 15028 Quattordio (AL)

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO
PUBBLICO**

ALLEGATO IV

Al Comune di Quattordio

Via Civalieri, 13

15028 QUATTORDIO (AL)

fax 0131 773861

e, p.c. alla Polizia Municipale

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____
in qualità di _____ di _____
con sede a : _____ Prov. _____ CAP _____
indirizzo: _____ n° _____ tel. _____
e-mail: _____ fax _____ ,

COMUNICA

- che per esigenze riferite al proprio ruolo di gestore di servizi di pubblica utilità, trascorse almeno 60 ore dalla trasmissione della presente, provvederà alla esecuzione dei seguenti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico.

Lavori di _____
(Descrivere la finalità del lavoro e fornire le dimensioni dello stesso)

da realizzarsi in _____

(Fornire le indicazioni circa l'ubicazione dei lavori: Via e numero civico / progressiva Km / nome dell'utente / altre indicazioni utili per identificare il luogo)

da parte della Ditta _____

(Indicare il nominativo e la sede della ditta nonché un numero telefonico e fax di reperibilità)

- che per quanto riguarda la delimitazione delle aree oggetto dei lavori la ditta è munita della necessaria segnaletica e che **necessita / non necessita** (cancellare la voce che non ricorre) di emissione di ordinanza per la temporanea disciplina del traffico;

DICHIARA

- di aver tenuto conto della possibile presenza di altri impianti o sottoservizi che potrebbero essere interessati dai lavori in oggetto e che ha effettuato le verifiche del caso prendendo gli opportuni accordi con il relativo gestore ove necessario.

_____, lì _____

Firma
